

**Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2015.
(Gazz. Uff. n. 175 del 30 luglio 2015 Serie Generale)**

Differimento, per l'anno 2015, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta - modello 770/2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il quale fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015 con i quali sono stati approvati i modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2015.
(Gazz. Uff. n. 175 del 30 luglio 2015 Serie Generale)

Art. 1.

Termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2015, relativa all'anno 2014

1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'[articolo 4](#), comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2014, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'[articolo 3](#), commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 21 settembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

www.studiodottorpeirano.it
